Cassazione civile sez. I, 05/09/2025, n. 24594

Svolgimento del processo

1. La Regione Lazio emetteva avviso pubblico per la presentazione di progetti di RSI delle PMI (Progetti e Piani per le Frontiere Tecnologiche).

In data 28/8/2009 la società NERGAL presentava domanda di partecipazione, quale società mandataria dellâ??ATI, in cui la società mandante era la DIGITAL VIDEO.

Il contributo concesso era di Euro 474.276,66, come da comunicazione del 27/9/2010.

Lâ??ATI veniva costituita con contratto del 13/10/2010.

Il contributo veniva versato dalla FILAS (Finanziaria Laziale di Sviluppo), ora LAZIO INNOVA.

In data 10/2/2011 veniva pagata lâ??anticipazione, pari ad Euro 142.283,00; il 24/5/2012 veniva pagata la somma di Euro 118.569,17, ossia il 25% dellâ??importo, in occasione del I SAL; il 27/9/2012 veniva pagata la somma di Euro 118.569,17, pari al 25% dellâ??importo complessivo; il 18/4/2013 la Regione provvedeva alla revoca del contributo, perché la NERGAL risultava una â??impresa in difficoltà â?•, come da normativa comunitaria.

Veniva escussa la polizza di SACE.

- 2. Venivano intrapresi tre giudizi distinti.
- **2.1.** Con atto di citazione notificato il 30/7/2014 la DIGITAL VIDEO conveniva in giudizio la FILAS, ora LAZIO INNOVA, e la REGIONE LAZIO, chiedendo al Tribunale di Roma di dichiararle tenute ad ammettere la modificazione soggettiva dellâ??ATI formata da DIGITAL VIDEO e NERGAL, in modo da far acquistare alla DIGITAL VIDEO ovvero ad altra società dalla stessa designata la qualità di mandata-ria dellâ??ATI; con condanna della FILAS e della Regione Lazio al pagamento in favore di DIGITAL VIDEO della somma residua finanziata non ancora versata; la società chiedeva di emettere provvedimento di accertamento negativo in ordine al diritto delle convenute di richiedere lâ??escussione della polizza assicurativa ovvero la restituzione coattiva â?? parziale e totale â?? del contributo già erogato di Euro 384.748,76, stante lâ??inapplicabilità della disciplina della revoca nel caso di specie.

La causa veniva rubricata al n. di R.G. 55433/2013.

Si costituiva in giudizio la LAZIO INNOVA, eccependo il difetto di legittimazione attiva di DIGITAL VIDEO, in quanto mandante della??ATI.

2.2. Con ricorso ex art. 702-bis la LAZIO INNOVA, a sua volta, conveniva in giudizio la DIGITAL VIDEO, chiedendo al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare la legittimit della revoca del contributo concesso allà??ATI, e di condannare la DIGITAL VIDEO a pagare in favore di FILAS la somma di Euro 385.770,97.

La causa veniva rubricata al n. di R.G. 70647/2013.

Nel corso del giudizio si dava atto del parziale pagamento intervenuto da parte di SACE a seguito della?? escussione della garanzia fideiussoria (euro 150.784,34), con la richiesta del residuo pari a Euro 234.986,63.

La causa veniva poi riunita a quella n. 55433/2013.

2.3. Con altro ricorso la società LAZIO INNOVA chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della società mandataria NERGAL.

Tuttavia, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società mandataria, il Tribunale, con la sentenza n. 17563 del 2018, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo notificato alla man-dataria NERGAL, in quanto la società risultava estinta.

- **3.** La richiesta della LAZIO INNOVA si fondava sullâ??art. 4 dellâ??atto costitutivo dellâ??ATI, ove si prevedeva la responsabilità solidale ed illimitata verso FILAS Spa di tutti i soci attuatori.
- **4.** Il Tribunale di Roma con sentenza del 27/6/2017 rigettava le domande proposte dalla DIGITAL VIDEO nei confronti della LAZIO INNOVA, stante il difetto di legittimazione attiva della DIGITAL VIDEO con riguardo allâ??impugnazione della revoca del finanziamento del progetto presentato dallâ??ATI.

Il Tribunale respingeva anche le domande formulate dalla LAZIO INNOVA, ritenendo, sulla base delle medesime considerazioni, il difetto di legittimazione passiva della DIGITAL VIDEO, quale societA mandante della??ATI.

5. La LAZIO INNOVA impugnava la sentenza dinanzi alla Corte dâ??Appello di Roma, deducendo lâ??omessa considerazione di circostanze rilevanti, segnatamente la mancata statuizione sulla responsabilitĂ solidale ed illimitata verso LAZIO INNOVA di tutti i soggetti dellâ??ATI, come stabilita dallâ??art. 4 dellâ??atto costitutivo dellâ??ATI tra DIGITAL VIDEO e NERGAL.

Tra lâ??altro, la DIGITAL VIDEO aveva espressamente riconosciuto di avere incassato direttamente parte del contributo.

Inoltre, la società NERGAL in liquidazione era cessata con il venir meno della mandataria dellâ??ATL

La LAZIO INNOVA aveva diritto alla restituzione delle somme erogate per lâ??intero in virtù del vincolo di solidarietà ex art. 4 dellâ??atto costitutivo dellâ??ATI, tanto più che parte delle somme erano state incassate direttamente dalla DIGITAL VIDEO.

6. La Corte dâ??Appello di Roma, con sentenza n. 1189/2021, depositata il 16/02/2021, rigettava lâ??appello, confermando la sentenza di prime cure, che aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva e passiva della DIGITAL VIDEO e il rigetto delle reciproche domande di pagamento. Vi era dunque carenza di legittimazione attiva dellâ??appellante LAZIO INNOVA, ed anche difetto di legittimazione passiva della mandante DIGITAL VIDEO.

La mandataria NERGAL aveva partecipato, unitamente alla DIGITAL VIDEO, alla quale era legata da specifico contratto per atto pubblico, alla gara bandita dalla REGIONE LAZIO finalizzata alla realizzazione di un progetto, avendo costituito unâ??ATI, in cui la NERGAL aveva i poteri di rappresentanza anche in sede processuale, per ogni operazione dipendente da mandato speciale.

Lâ??autonomia delle imprese associate non conteneva alcuna deroga alla regola generale in base alla quale alla mandataria spettava la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante (si citava Cass. n. 12732 del 2012).

Ne discendeva che la DIGITAL VIDEO, quale mandante, era carente della legittimazione a stare nel presente giudizio, sia per la richiesta di concessione del contributo concesso allâ??ATI, sia per resistere alla domanda di restituzione di quello già concesso.

- **7.** Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la LAZIO INNOVA Spa, depositando anche memoria scritta.
- 8. Ha resistito con controricorso la DIGITAL VIDEO Spa, ora Srl
- 9. Ã? rimasta intimata la REGIONE LAZIO.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la â??nullità della sentenza per assenza di motivazione e violazione degli articoli 112, 115, 116 e 132 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; mancata valutazione di documenti e fatti decisivi della controversia ai sensi dellâ??art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.â?•.

La sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto nel confermare la sentenza di primo grado non si Ã" pronunciata sulla domanda e sui fatti costitutivi della stessa.

In ogni caso, la sentenza avrebbe travisato il contenuto degli atti sui quali fondava il proprio convincimento, senza considerare fatti decisivi per la risoluzione del giudizio e dedotti dalle parti.

La motivazione sarebbe mancata â??sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di secondo gradoâ?•; tale circostanza esclude la preclusione alla deduzione del vizio di omessa motivazione in ragione della doppia decisione conforme.

In particolare, risulta del tutto assente la menzione dellâ??art. 4, comma 2, dellâ??atto costitutivo dellâ??ATI, in base al quale restava â??fermaâ? la responsabilità solidale ed illimitata verso FILAS Spa di tutti i soggetti attuatoriâ?•.

Nellâ??atto di citazione di prime cure, come quello in appello, la LAZIO INNOVA ha fatto riferimento espresso al contenuto dellâ??art. 4 dellâ??atto costitutivo dellâ??ATI.

La Corte dâ??Appello avrebbe dovuto valutare lâ??esistenza della clausola specifica contenuta nellâ??atto costitutivo dellâ??ATI, con cui si riconosceva espressamente la responsabilità solidale delle parti nei confronti della stazione appaltante.

Lâ??avviso della gara prevedeva, per il caso di revoca, la restituzione da parte del beneficiario, ossia dellâ??ATI, del contributo unitariamente considerato, facendo così presumere la solidarietà tra condebitori ex art. 1294 c.c.

Peraltro, la mandataria NERGAL Ã" stata cancellata dal registro delle imprese, mentre proprio la DIGITAL VIDEO ha incassato il contributo.

2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la â??violazione dellâ??art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, oggi trasfuso nellâ??art. 48 D.Lgs. n. 50/2016, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.â?•.

La sentenza sarebbe comunque errata per violazione dellâ??art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006, ora trasfuso nellâ??art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui ha escluso la legittimazione attiva di LAZIO INNOVA e la legittimazione passiva della mandante DIGITAL VIDEO rispetto alla domanda di restituzione di LAZIO INNOVA e nella parte in cui ha ritenuto che spettava solo alla manda-taria sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva.

Tale disposizione prevede la responsabilità solidale anche delle mandanti nei confronti della stazione appaltante, legittimando dunque la stazione appaltante ad agire direttamente contro la mandante.

Lo scopo della norma Ã" proprio quello di ampliare la tutela della Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati, dei fornitori e dei subappaltatori per lâ??ipotesi di inadempimento o di insolvenza della capogruppo mandataria dellâ??ATI, consentendo loro di rivolgersi anche alle altre società del raggruppamento che hanno partecipato allâ??offerta e ottenuto lâ??aggiudicazione.

Lâ??impresa coobbligata ha dunque lâ??obbligo di tenere indenne lâ??Amministrazione delle conseguenze dannose dellâ??inadempimento; lâ??Amministrazione può sempre imputare a titolo di responsabilità solidale, alle altre imprese, lâ??eventuale risarcimento del danno, i maggiori costi e i rimborsi.

Ã? errato ritenere che spetti solo alla mandataria dellâ??ATI, e non invece alla mandante, la legittimazione passiva a resistere alle azioni della stazione appaltante.

In realt \tilde{A} , la mandante, proprio in virt \tilde{A}^1 della responsabilit \tilde{A} solidale verso la Pubblica Amministrazione, pu \tilde{A}^2 essere chiamata a rispondere direttamente nei confronti della stazione appaltante.

Se dunque Ã" corretto affermare che, in relazione alle azioni svolte contro la stazione appaltante, la legittimazione attiva spetta solo alla mandataria dellâ??ATI, tuttavia la legittimazione passiva, a resistere alle azioni proposte dalla stessa appaltante, non spetta solamente alla mandataria.

Tale conclusione sarebbe in contrasto con la responsabilità solidale delle associate.

3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la â??violazione degli articoli 1704, 1388, 1722 e 1294 c.c., in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.â?•.

Poiché lâ??ATIÃ" riconducibile ad un mandato con rappresentanza, ai sensi dellâ??art. 1704 c.c., ne deriva che il contratto concluso dal rappresentante produce effetto nei confronti del rappresentato ex art. 1388 c.c.

Ne discende la legittimazione attiva della stazione appaltante ad agire nei confronti della mandante e la legittimazione passiva della mandante stessa a resistere alle azioni promosse dalla stessa appaltante.

Tale soluzione sarebbe obbligata, soprattutto una volta che la mandataria sia stata cancellata dal registro delle imprese, con conseguente estinzione del mandato ex art. 1322 c.c.

- **4.** Il secondo motivo di impugnazione \tilde{A} " fondato, con assorbimento dei restanti.
- **4.1.** Si muove dalla considerazione che câ??Ã" stata la costituzione dellâ??ATI in data 13/10/2010, tra la NERGAL, mandataria, e la DIGITAL VIDEO, mandante.

Si tratta di accertare se la stazione appaltante, nella specie la LAZIO INNOVA, possa agire direttamente nei confronti della mandante, a titolo di responsabilitÀ solidale passiva.

- **5.** Il quadro normativo allâ??epoca vigente, costituito dallâ??art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, stabilisce, in tema di ATI, che â??Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nellâ??ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoriaâ?•.
- **5.1.** Di particolare rilievo risulta lâ??art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006, che si occupa proprio della responsabilità solidale di tutte le società che fanno parte dellâ??ATI, ivi comprese dunque le società mandanti.

Stabilisce lâ??art. 37, comma 5, citato che â??(L)â??offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilitĂ solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilitĂ Ă" limitata allâ??esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilitĂ solidale del mandatarioâ?•.

- **5.2.** Inoltre, si chiarisce che il rapporto che collega le varie società fra loro Ã" un rapporto di mandato, irrevocabile e gratuito (art. 37, comma 14: â??Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatarioâ?•; art. 37, comma 15: â??Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura Ã" conferita al legale rappresentante dellâ??operatore economico mandatario. Il mandato Ã" gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltanteâ?•).
- **5.3.** La rappresentanza processuale esclusiva spetta alla manda-taria, ma nei limiti dei rapporti con la stazione appaltante, e non con riferimento ai terzi estranei al rapporto (Cass., sez. 3, 29/12/2011, n 29737; Cass., sez. 2, 20/5/2010, n. 12422), e soprattutto in relazione alle operazioni collegate allâ??appalto.

Prevede dunque lâ??art. 37, comma 16, che â??(a)l mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallâ??appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapportoâ?•, con la precisazione per cui â??(l)a stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandantiâ?•.

5.4. Si ribadisce, come per la normativa preesistente, e con riferimento alla normativa sopravvenuta (art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016), che lâ??ATI non costituisce unâ??autonoma entità giuridica, restando ferma lâ??autonomia patrimoniale e giuridica delle singole società componenti lâ??ATI.

Di qui, lâ??art. 37, comma 17, a mente del quale â??(i)l rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri socialiâ?•.

5.5. I medesimi principi sono dettati anche dallâ??art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per il quale, al comma 5, â??lâ??offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina dal responsabilitĂ solidale nei confronti della stazione appaltante, nonchĂ© nei confronti del subappaltatore e dei fornitoriâ?•.

Allo stesso modo, lâ??art. 48, comma 15, dispone che â??la stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandantiâ?•.

- **5.6.** Da ultimo, anche lâ??art. 68, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ribadisce che â??lâ??offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitoriâ? •, con la consueta precisazione al comma 6, ultima parte, dellâ??art. 68 che â??la stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandantiâ?•.
- **6.** Valgono dunque i principi generali ormai dettati costantemente da questa Corte in materia di ATI.

Con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti (Cass., sez. 5, 24/2/2025, n. 4753), come nel caso del consorzio con attivit\(\tilde{A}\) esterna di cui all\(\tilde{a}\)??art. 2602 c.c., in quanto i singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell\(\tilde{a}\)??art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi, tanto che non pu\(\tilde{A}\)^2 essere certo dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo (Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591), mantenendo autonoma personalit\(\tilde{A}\) giuridica le singole imprese associate (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396, che sottolinea l\(\tilde{a}\)?autonomia operativa delle singole imprese associate \(\tilde{a}\)?? o riunite -, non configurandosi una organizzazione o associazione tra le imprese riunite).

Si tratta, quindi, di unâ??aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di unâ??attivitÃ, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354).

Nellâ??ambito dellâ??ATI si rinviene lâ??autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, allâ??interno di una organizzazione destinata a svolgere compiti di

coordinamento tra le imprese, in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualit giuridiche (Cass., 25/11/2015, n. 24063).

Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la societ\(\tilde{A} \) mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell\(\tilde{a}?\) ambito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti pi\(\tilde{A}^1 \) diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura.

- **7.** Lâ??aspetto che più rileva, ai fini della decisione della controversia in esame, è quello che attiene alla responsabilità solidale, anche delle società mandanti dellâ??ATI, rispetto alle obbligazioni stipulate dallâ??ATI nei confronti della stazione appaltante, che può quindi agire nei confronti delle singole mandanti, proprio in ragione della solidarietà passiva tra coobbligati prevista dallâ??art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
- **8.** Sussistendo il vincolo di solidariet passiva di tutte le societ facenti parte della?? ATI, sia della mandataria che della mandante (o delle mandanti), la stazione appaltante pu fa agire indifferentemente nei confronti di tali compagini societarie.
- Si Ã" affermato, infatti, che al mandatario di unâ??associazione temporanea dâ??impresa Ã" riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallâ??appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino allâ??estinzione di ogni rapporto; lâ??appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con lâ??offerta delle imprese riunite in associazione (Cass., sez. 6-1, 28/11/2011, n. 25204).
- Si legge in motivazione che la circostanza â??che al mandatario spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltanteâ? non toglie, infatti, che lâ??offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltanteâ?•.
- **8.1.** Anzi, proprio nella pronuncia di questa Corte (Cass., 20/7/2012, n. 12732), citata dalla Corte dâ?? Appello, tesa a dimostrare il difetto di legittimazione attiva della stazione appaltante LAZIO INNOVA e di legittimazione passiva della mandante DIGITAL VIDEO, si rinviene il principio esattamente opposto alla tesi propugnata dalla Corte territoriale.

Nel caso esaminato da tale sentenza, infatti, lâ??azione era stata intrapresa dalla società mandante â?? in luogo della mandataria â?? nei confronti della stazione appaltante (il Comune).

Per tale ragione Ã" stato accolto il ricorso per cassazione del Comune che ha reputato insussistente la legittimazione attiva della società mandante dellâ??ATI ad agire nei confronti della stazione appaltante.

Tuttavia, in motivazione si Ã" chiarito che sussisteva, con riguardo alle imprese associate, comprese le mandanti, â??la loro responsabilità solidale nei confronti dellâ??appaltanteâ?•.

Pertanto, da un lato, la società mandante non può agire nei confronti della stazione appaltante per far valere un credito dellâ??ATI, dovendo essere esercitata la relativa azione dalla società mandataria, mentre, dallâ??altro, la stazione appaltante può agire, per espressa volontà del legislatore, nei confronti delle singole società mandanti, in ragione della loro responsabilità solidale passiva, derivante dallâ??art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006, come pure dallâ??art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

- **8.2.** Anche in altra sentenza di questa Corte (Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29737) si chiarisce che le società mandanti sono â??tenute a rispondere per lâ??intero, quali coobbligati solidali, di eventuali debiti dellâ??impresa mandataria verso lâ??amministrazione appaltanteâ?•.
- **9.** Anche in dottrina si \tilde{A} " osservato che \tilde{A} " proprio la struttura sostanziale del raggruppamento temporaneo di imprese, teso appunto alla partecipazione a singole gare per la??affidamento dei contratti pubblici, e quindi per una durata limitata e per uno specifico contratto, che si riverbera negli aspetti processuali.

Questa \tilde{A} " la ratio della rappresentanza esclusiva processuale della mandataria; la norma consente $\cos \tilde{A} \neg$ alla stazione appaltante di avere un unico interlocutore, in modo tale da semplificare i rapporti con un raggruppamento per lâ??intera durata del contratto.

Ovviamente la rappresentanza processuale, pur esclusiva, da parte della mandataria, riguarda solo e soltanto ogni aspetto legato al contratto pubblico da acquisire in sede di gara e da eseguire dopo lâ??aggiudicazione, sicch \tilde{A} © tale rappresentanza processuale non pu \tilde{A}^2 valere nei rapporti con i terzi, diversi dalla committente.

La dottrina ha anche sottolineato che residua, però, la legittimazione attiva della stazione appaltante nei confronti delle singole mandanti, con riferimento alle porzioni di obbligazioni gravanti proprio sulle stesse, per lâ??impegno assunto singolarmente in sede di accordo per la costituzione del raggruppamento temporaneo.

9.1. Va anche osservato che le obbligazioni in capo alle singole mandanti mutano a seconda che si tratti di raggruppamenti di tipo verticale (ove uno degli operatori economici realizza i lavori della categoria prevalente, tranne i lavori scorporabili assumibili da uno dei mandanti) oppure orizzontale (ove gli operatori economici realizzano lavori della stessa categoria).

- **9.2.** Ed infatti nel raggruppamento orizzontale lâ??ATI Ã" caratterizzata dalla circostanza che le imprese associate sono portatrici delle medesime competenze per lâ??esecuzione delle prestazioni costituenti lâ??oggetto del contratto (ed Ã" questo il caso che ci riguarda); mentre nel raggruppamento verticale lâ??impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro.
- **9.3.** Quanto alla responsabilitÃ, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario, per gli assuntori delle categorie scorporabili, la responsabilità Ã" limitata allâ??esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza. Tuttavia, la distinzione tra raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, ai sensi dellâ??art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quelle secondarie.

Ove invece la lex specialis di gara non rechi tale distinzione, indicando quale oggetto dellâ??affidamento un servizio unitario, ancorch \tilde{A} © articolato in diversi segmenti attuativi, la qualificazione come orizzontale di un raggruppamento concorrente discende ed \tilde{A} " coerente con la disciplina di gara, in assenza dei presupposti per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale.

- **10.** Pertanto, per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilit \tilde{A} \tilde{A} " limitata alla esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilit \tilde{A} solidale del mandatario.
- **10.1.** Nel caso di raggruppamenti verticali, per effetto della suddivisione ben individuata dellâ??esecuzione dellâ??appalto tra le associate, la responsabilit \tilde{A} delle mandanti non \tilde{A} " solidale, ma \tilde{A} " limitata alle parti scorporate di opere da essa assunte, ferma restando la responsabilit \tilde{A} solidale del mandatario.
- **10.2.** Nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, invece, vi Ã" una responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti (mandanti e mandataria). Nei rapporti interni allâ??associazione, lâ??impresa inadempiente Ã" responsabile anche nei confronti degli altri associati.
- 10.3. Si \tilde{A} " tra lâ??altro osservato che la committente pu \tilde{A}^2 agire nei confronti della mandante per gli inadempimenti ascrivibili proprio alla porzione di obbligazioni su di essa gravanti.

Questa porzione della norma, infatti, \tilde{A} " di estremo favore per la committente che pu \tilde{A}^2 , ove lo ritenga opportuno per accelerare i lavori o per una tutela pi \tilde{A}^1 immediata dei propri diritti, agire direttamente nei confronti delle mandanti, superando l \hat{a} ??interposizione rappresentativa della mandataria.

Non pu \tilde{A}^2 per \tilde{A}^2 la stazione appaltante agire nei confronti della mandante per le obbligazioni gravanti sullâ??intero raggruppamento temporaneo di imprese; la committente pu \tilde{A}^2 , invece, agire nei confronti della mandante, quale obbligata solidale, in caso di raggruppamento orizzontale oppure se la mandante esegue lavori di categoria prevalente nel raggruppamento verticale e proprio da quei lavori sia derivato lâ??inadempimento.

- **11.** Nella specie, dunque, ove Ã" pacifico che si Ã" in presenza di un raggruppamento orizzontale, sussiste la legittimazione attiva della stazione appaltante, LAZIO INNOVA, ad agire in giudizio nei confronti della mandante, DIGITAL VIDEO, quale obbligata in solido, per far accertare e dichiarare la legittimità della revoca del contributo concesso allâ??ATI, con conseguente condanna della DIGITAL VIDEO, quale mandante, a pagare in favore di FILAS la somma di Euro 385.770,97, come da ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
- **10.** Restano assorbiti i restanti motivi.
- **11.** La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte dâ??Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimitÃ.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte dâ??Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità .

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 5 settembre 2025.

Campi meta

Massima: Nelle Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) di tipo orizzontale, la stazione appaltante \tilde{A} " legittimata ad agire direttamente nei confronti della societ \tilde{A} mandante per la restituzione di contributi erogati, in virt \tilde{A}^I della responsabilit \tilde{A} solidale di tutti i partecipanti (mandataria e mandanti). Tale legittimazione passiva della mandante sussiste nonostante la rappresentanza processuale esclusiva della mandataria, la quale opera solamente per le azioni attive dell'ATI contro la stazione appaltante, ma non preclude la facolt \tilde{A} della stazione appaltante di far valere direttamente le responsabilit \tilde{A} facenti capo ai mandanti, come espressamente previsto dalla normativa (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e art. 48, comma 5 e 15, D.Lgs. n. 50/2016).

Supporto Alla Lettura:

CONTRATTO DI APPALTO

Si trattadi un contratto di risultato e non di attivit\(\tilde{A} \), che si distingue dal contratto d\(\tilde{a} \)?opera in quanto lâ??appaltatore non deve personalmente occuparsi del compimento delle opere commissionate, ma servirsi della propria organizzazione e gestirla a tal fine. Tale contratto puÃ² avere ad oggetto tanto il compimento di una??opera quanto essere un appalto di servizi. Il contratto dâ??appalto ha forma libera. Può quindi essere concluso anche oralmente, salvo nella circostanza in cui abbia ad oggetto la realizzazione di navi od aeromobili o in cui si tratti di un appalto pubblico. Il corrispettivo dellâ??appaltatore, salvo patto contrario, si matura soltanto al compimento ed al collaudo dellâ??opera. Il contratto di appalto consente al committente lâ??utilizzo dei rimedi risolutori generali, così come previsti dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, non senza qualche particolaritA . La natura indivisibile della prestazione dellâ??appaltatore determina infatti che anche un inadempimento parziale dellâ??appaltatore corrisponda di fatto ad un inadempimento totale. Anche al di fuori dei casi di inadempimento, i rimedi risolutori specificamente previsti dal legislatore nellâ??ambito del contratto di appalto presentano delle peculiaritA . Lâ??articolo 1668 del codice civile prevede infatti un rimedio per il caso di difformitA o vizi della??opera. Nel caso questi non siano tali da rendere la??opera del tutto inadatta alla sua destinazione, lâ??appaltatore dovrÃ, alternativamente, eliminarli a proprie spese o ridurre il proprio corrispettivo. Nel caso invece le difformità o i vizi siano tali da renderla inadatta alla propria funzione, il committente potrà legittimamente domandare la risoluzione dellâ??appalto. Per ciò che invece riguarda il recesso unilaterale â??ad nutumâ?•, del committente, lo stesso, non Ã" tuttavia privo di conseguenze giuridiche. Lâ??esercizio di tale diritto potestativo non lo dispensa infatti dal dover tenere indenne lâ??appaltatore dalle spese sostenute, dalla parte dellâ??opera eseguita ed anche dal mancato guadagno. In sintesi la possibilità di recedere del committente Ã" controbilanciata dal legislatore che, di fatto, prende in considerazione questo recesso alla stregua di un inadempimento. Le conseguenze pratiche non sono infatti dissimili.